

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-7028

L 26

21° anno

31 gennaio 1978

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CEE) n. 178/78 del Consiglio, del 30 gennaio 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 878/77, per quanto concerne il tasso di cambio da applicare alla lira italiana nel settore agricolo 1
- ★ Regolamento (CEE) n. 179/78 del Consiglio, del 31 gennaio 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 878/77, per quanto concerne il tasso di cambio da applicare alla sterlina britannica nel settore agricolo 3

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 178/78 DEL CONSIGLIO

del 30 gennaio 1978

che modifica il regolamento (CEE) n. 878/77, per quanto concerne il tasso di cambio da applicare alla lira italiana nel settore agricolo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro delle politiche agricole comuni⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 878/77 del Consiglio, del 26 aprile 1977, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2440/77⁽⁴⁾, sono stati fissati tassi rappresentativi, fra l'altro per la lira italiana; che, data l'evoluzione registrata da questa moneta, è opportuno fissare un nuovo tasso rappresentativo, che tenga maggiormente conto della realtà economica attuale;

considerando che è d'uopo disporre, in linea di massima, l'entrata in vigore immediata del nuovo tasso rappresentativo, sia pure tenendo conto delle esigenze particolari di alcuni settori;

considerando che il comitato monetario verrà consultato in proposito; che, data l'urgenza, le misure previste devono essere adottate secondo le modalità illustrate all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 129,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 878/77, la lettera f) è modificata come segue:

- f) per la lira italiana:
100 lire = 0,0912409 unità di conto; ».

Articolo 2

L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 878/77 è completato con l'aggiunta del seguente paragrafo 5:

- 5. Il tasso rappresentativo per la lira italiana fissato con il regolamento (CEE) n. 178/78 si applica a decorrere:
 - a) dal 1° agosto 1978 nei settori delle uova, del pollame, dell'ovoalbumina e della lattealbumina;
 - b) dal 16 dicembre 1978 per il settore del vino; altre date possono tuttavia essere previste per le operazioni di distillazione;
 - c) dal 1° gennaio 1979 per il settore dei prodotti della pesca;
 - d) con riserva di quanto disposto alla lettera e), dall'inizio della campagna 1978/1979 per gli altri prodotti la cui campagna non è ancora iniziata il giorno dell'entrata in vigore del presente regolamento;
 - e) dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per
 - i settori lattiero-caseari, delle carni bovine e delle carni suine nonché dello zucchero;
 - l'aiuto complementare di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2511/69⁽⁵⁾;
 - tutti gli altri casi ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1978.

⁽¹⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽²⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 106 del 29. 4. 1977, pag. 27.

⁽⁴⁾ GU n. L 328 del 2. 12. 1977, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 318 del 18. 12. 1969, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 gennaio 1978.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. DALSAGER

REGOLAMENTO (CEE) N. 179/78 DEL CONSIGLIO

del 31 gennaio 1978

che modifica il regolamento (CEE) n. 878/77, per quanto concerne il tasso di cambio da applicare alla sterlina britannica nel settore agricolo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 878/77 del Consiglio, del 26 aprile 1977, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 178/78⁽⁴⁾, sono stati fissati tassi rappresentativi, fra l'altro, per la sterlina britannica; che, data l'evoluzione registrata da questa moneta, è opportuno fissare un nuovo tasso rappresentativo, che tenga maggiormente conto della realtà economica attuale;

considerando che è d'uopo disporre l'entrata in vigore scaglionata del nuovo tasso rappresentativo, tenendo conto delle esigenze particolari dei diversi settori;

considerando che il comitato monetario verrà consultato in proposito; che, data l'urgenza, le misure previste devono essere adottate secondo le modalità illustrate all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 129,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 878/77, la lettera h) è modificata come segue:

« h) per la sterlina britannica:

1 £ = 1,57678 unità di conto ».

Articolo 2

L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 878/77 è completato con l'aggiunta del seguente paragrafo:

« 6. Il tasso rappresentativo per la sterlina britannica fissato con il regolamento (CEE) n. 179/78 si applica a decorrere:

- a) dal 1° agosto 1978 nei settori delle uova, del pollame, dell'ovoalbumina e della lattoalbumina;
- b) dal 16 dicembre 1978 per il settore del vino; altre date possono tuttavia essere previste per le operazioni di distillazione;
- c) dal 1° gennaio 1979 per il settore dei prodotti della pesca;
- d) con riserva di quanto disposto alla lettera e), dall'inizio della campagna 1978/1979 per gli altri prodotti la cui campagna non è ancora iniziata il giorno dell'entrata in vigore del presente regolamento;
- e) dalla data di messa in applicazione dei prezzi per la campagna 1978/1979 per i settori della carne bovina nonché del latte e dei prodotti lattiero-caseari, e dalla data applicabile al settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per il settore della carne suina e negli altri casi. »

Articolo 3

Al testo dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 878/77 è aggiunto il comma seguente:

« In deroga all'articolo 2, per i settori delle carni suine e delle carni bovine, il tasso rappresentativo valido nel Regno Unito a decorrere dal 2 febbraio 1978 è: 1 £ = 1,61940 unità di conto ».

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 2 febbraio 1978.

⁽¹⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽²⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 106 del 29. 4. 1977, pag. 27.

⁽⁴⁾ Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 31 gennaio 1978.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. DALSAGER
